

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 26 marzo 1996, n. 311.

(Annulla in parte T.A.R. Puglia – Bari: II Sezione, 11 luglio 1995, n. 574).

A seguito dell'entrata in vigore della legge 81/1993, la previsione normativa di cui alla lettera f) dell'art. 23 del d.P.R. 570/1960 (incompatibilità per i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione con lo status di candidato) si applica fino alla conclusione delle operazioni del secondo turno.

Omissis. Orbene, nel caso di specie si controverte tra le parti sulla persistenza dello *status* di candidata in capo a ..., che ha partecipato, quale segretaria della sezione n. 25, alle operazioni di ballottaggio per l'elezione del sindaco di ..., per le quali non era direttamente impegnata, pur avendo partecipato al primo turno elettorale in qualità di candidata alla elezione del consiglio comunale.

Ad avviso del Collegio, ove si tenga conto del particolare meccanismo previsto dalla L. 25 marzo 1993 n. 81, come modificata dalla L. 15 ottobre 1993 n. 415, lo *status* di candidato non può essere dismesso fino alla conclusione anche del turno di ballottaggio, sempre che sussistano i presupposti di cui al sesto comma dell'art. 7 della legge citata (ovvero non si sia verificato il raggiungimento, al primo turno, di una percentuale di voti ad una coalizione tale da consentire l'assegnazione del 60% dei seggi o comunque risultante superiore al 50% dei voti validi).

Infatti, il prevalere dell'uno o dell'altro dei candidati consente l'attribuzione di un considerevole premio di maggioranza alla coalizione collegata, pari al 60% dei seggi del consiglio.

Ne consegue che, al momento dell'effettuazione del turno di ballottaggio, i candidati alla carica di consigliere comunale non sanno ancora quale sarà la composizione del consiglio *eligendo* e quindi si trovano tutti in uno stato di mera aspettativa alla elezione, caratteristico dello *status* di candidato.

Solo al momento della conclusione delle operazioni di ballottaggio, con la proclamazione degli eletti, cessa tale *status*, essendo a questo momento definitivamente individuata la composizione del consiglio comunale.

Tale ricostruzione, a parte i profili ermeneutici sopra evidenziati, consente anche di evitare che possano sorgere situazioni di conflitto d'interessi prima che il procedimento elettorale sia definitivamente concluso.

Infatti, il perdurare dello *status* di candidato consente di procrastinare tutte quelle situazioni di incompatibilità connesse a tale qualifica, previste dal legislatore a tutela della corretta espressione della volontà popolare.

Il caso di specie è emblematico a tale riguardo: ..., in quanto candidata alle elezioni del consiglio comunale di ..., non avrebbe potuto partecipare, in qualità di segretaria del seggio n. 25, alle operazioni elettorali relative al turno di ballottaggio, evidente essendo la sua situazione di conflitto d'interessi a tale riguardo per l'aspettativa di lucrare una posizione nella graduatoria finale utile immediatamente, o comunque all'esito di determinati avvicendamenti, per accedere alla qualifica di consigliere comunale.

L'avvenuta partecipazione della ... alle operazioni elettorali in questione rende pertanto illegittimo l'intero operato della sezione nel turno di ballottaggio, con conseguente obbligo di annullamento del relativo risultato della votazione.

Infatti, la partecipazione di un soggetto incompatibile alle attività procedurali non può non riverberarsi sulla legittimità delle attività stesse, altrimenti risultando inutile la stessa previsione normativa.

Né si può ipotizzare a tale riguardo una situazione di ineleggibilità della candidata alla qualifica di consigliere comunale, non essendo tale causa d'ineleggibilità prevista dalla legge, né potendo essere configurata in via di analogia, trattandosi di incidere sul diritto di elettorato passivo del cittadino.

Consegue alle suesposte argomentazioni che occorre accogliere il primo motivo di appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullato il risultato delle elezioni (turno di ballottaggio) svoltesi nella sezione n. 25 del comune di ...

Discende da ciò che viene ad essere annullato, per effetto caducante, anche il provvedimento di proclamazione degli eletti dell'intera consultazione elettorale e che dovranno essere effettuate *ex novo* le elezioni del turno di ballottaggio nel seggio n. 25.

Omissis.